

EBIART Ente bilaterale artigianato friuli venezia giulia

SICUREZZA DEI LAVORATORI

***INFORMAZIONE PER LA
PREVENZIONE***

*OPUSCOLO PER I
LAVORATORI DIPENDENTI
E I COLLABORATORI*

SOMMARIO

1. *Il Decreto Legislativo 626 del 1994: un nuovo modo di affrontare la sicurezza*
2. *A chi si applica la Legge?*
3. *Chi sono gli attori della prevenzione?*
4. *Cosa deve fare l'azienda per garantire Salute e Sicurezza ai lavoratori?*
5. *Come viene garantita la Sicurezza dell'ambiente di lavoro?*
6. *La Valutazione dei Rischi*
7. *Il Servizio di Prevenzione e Protezione*
8. *La sorveglianza sanitaria*
9. *Il Medico Competente*
10. *Il giudizio di idoneità*
11. *I diritti dei Lavoratori*
12. *Gli obblighi dei lavoratori dipendenti*
13. *L'informazione dei lavoratori*
14. *La formazione dei lavoratori*
15. *Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*
16. *Quando un lavoratore viene assunto, il Datore di Lavoro...*
17. *Cosa può fare un lavoratore che si accorge di situazioni pericolose in azienda?*
18. *Le leggi che riguardano la salute e la sicurezza*
19. *Chi vigila sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro?*
20. *Cosa fa l'organo di vigilanza?*
21. *Informazione di base sulle emergenze*
22. *Cosa occorre fare se si verifica una emergenza?*
23. *Il piano di emergenza*
24. *Quale condotta occorre tenere durante lo sfollamento?*
25. *Gli addetti all'emergenza: antincendio e pronto soccorso*
26. *Quali sono i compiti dell'addetto all'antincendio?*
27. *Quali sono i compiti dell'addetto al pronto soccorso?*

1. Il Decreto Legislativo 626 del 1994: un nuovo modo di affrontare la sicurezza

Il Decreto Legislativo. 626/94, integrato e modificato col successivo D.Lgs. 242/96, nel dare attuazione alla direttiva quadro comunitaria 89/391/CEE e ad altre 7 direttive comunitarie, sempre riguardanti il miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha disegnato un nuovo modello prevenzionale, nel quale la sicurezza sul lavoro diviene un processo organizzativo diffuso e distribuito capillarmente.

La prima parte del D.Lgs. si occupa nella prima parte di aspetti generali di igiene e sicurezza del lavoro, affrontando cosa deve fare il datore di lavoro al fine di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro; stabilendo norme per la prevenzione degli incendi, il pronto soccorso e qualsiasi emergenza; obbligando il datore di lavoro a creare un servizio aziendale di prevenzione e di protezione e a nominare il medico competente; rendendo obbligatorie l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

Nella seconda parte, prescrive alcune caratteristiche minime che i luoghi di lavoro devono avere

Contiene norme specifiche su:

l'uso delle attrezzature di lavoro;

l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale);

la movimentazione manuale dei carichi;

l'uso di videoterminali;

protezione da agenti biologici e cancerogeni.

Stabilisce, inoltre, le sanzioni per chi non applica le prescrizioni e contiene infine 13 allegati tecnici su aspetti particolari (prescrizioni minime per postazioni di lavoro munite di videoterminale, elenco degli agente biologici, elenco dei mezzi di protezione individuale, aspetti della movimentazione manuale dei carichi ecc.)

Rappresenta, quindi una legge innovativa che introduce, tra l'altro, importanti criteri di partecipazione dei lavoratori ai processi di prevenzione in azienda.

2. A chi si applica la Legge?

La legge si applica nelle imprese di tutti settori di attività, privati o pubblici, in cui sia adibito almeno un dipendente.

3. Chi sono gli attori della prevenzione?

- *il DATORE DI LAVORO, attore già presente nella precedente normativa,*
- *il SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, attore nuovo introdotto dal D.Lgs. 626/94. E' uno strumento tecnico di consulenza del datore di lavoro,*
- *il MEDICO COMPETENTE, attore già presente, ma con nuovi compiti previsti dal D.Lgs. 626/94,*
- *il RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, nuovo attore introdotto dal Decreto,*
- *i LAVORATORI, attori già presenti nelle precedenti normative ma rinnovati dal D.Lgs. 626/94; si sancisce una maggiore responsabilità personale del lavoratore.*

4. Cosa deve fare l'azienda per garantire Salute e Sicurezza ai lavoratori?

Il Datore di Lavoro deve prima di tutto conoscere quali pericoli e quali rischi possono esistere per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro e li deve valutare.

La Valutazione dei Rischi serve per controllare che sia stato fatto quanto possibile (e obbligatorio) per ridurre i rischi e per programmare eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il Datore di Lavoro deve costituire un "Servizio di Prevenzione e Protezione", che lo affiancherà per ogni questione riguardante la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Del servizio, su nomina del Datore di Lavoro, fanno parte, in qualità di addetti, persone interne qualificate oppure consulenti tecnici esterni. Tra tutti questi viene nominato un Responsabile.

Nei casi in cui siano obbligatorie delle visite mediche ai lavoratori, il Datore di Lavoro deve nominare un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge ("Medico Competente").

All'interno della azienda devono essere individuati dei lavoratori che si occupino di antincendio, di pronto soccorso e di emergenza in genere.

In tutte queste attività connesse alla prevenzione, è prevista la partecipazione dei lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i quali devono essere sempre informati e consultati in merito ai temi della prevenzione.

5. Come viene garantita la Sicurezza dell'ambiente di lavoro?

Per attuare la prevenzione è fondamentale conoscere con precisione i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne per i lavoratori. Per questo la Valutazione dei Rischi è il principale obbligo del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e programmare tutti gli interventi di ulteriore miglioramento che risultano necessari.

Relativamente alla "attività di prevenzione" l'art. 3 del D.Lgs. 626/94 indica le seguenti misure generali per la protezioni e per la sicurezza dei lavoratori:

- *valutazione dei rischi per la salute la sicurezza;*
- *eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;*
- *riduzione del rischio alla fonte;*
- *sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;*
- *programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente lavoro;*
- *rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
- *priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- *limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- *utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;*

- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; misure igieniche; misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Grande importanza per la prevenzione sul lavoro è attribuita alla informazione e alla formazione dei lavoratori: per lavorare con sicurezza, i lavoratori devono sapere quali sono i rischi presenti e devono essere ben addestrati.

6. La Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti.

Il Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi da solo o con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente, del Medico Competente dell'azienda, di consulenti esterni e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione sarà ovviamente più meno complessa in base alle dimensioni e/o alle attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi, o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente

individuabili e controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà "semplificata".

Nelle aziende maggiormente strutturate per valutare i rischi sarà necessario raccogliere tutte le informazioni sulle macchine, sulle sostanze, capire se e quanto sono pericolose, eventualmente misurare il livello degli inquinanti, verificare la manutenzione degli impianti ecc.

A conclusione, il Datore di Lavoro dovrà scrivere una relazione ("il documento di valutazione") specificano i rischi presenti e riscontrati, quello che ha fatto per ridurli o eliminarli e quello che intende fare per migliorare le condizioni di lavoro.

In sintesi, il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE è, quindi:

- è la valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza;*
- serve nella misura in cui consente al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.*

A tal fine i principali criteri di riferimento sono:

- Le Leggi: D.P.R. 303/56; D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs. 626/94.*
- Le norme di buona tecnica e gli standard scientifici (UNI; DIN; ISO; CEI);*
- Le linee guida proposte a livello nazionale o regionale o da associazioni professionali di esperti;*
- I principi gerarchici della prevenzione dei rischi e precisamente, EVITARE i rischi, SOSTITUIRE ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno, CONTROLLARE i rischi alla fonte, PRIVILEGIARE la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale, ADEGUARSI al progresso tecnico, tecnologico e delle conoscenze, GARANTIRE un continuo miglioramento dei livelli di protezione INFORMARE sui rischi e FORMARE sulla sicurezza e sulla prevenzione.*

7. Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro deve costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione con personale alle proprie dipendenze con lo scopo

di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nelle programmazione degli interventi di prevenzione. Se all'interno della Direzione non c'è nessuno con esperienza sufficiente, il Datore di Lavoro può chiedere l'aiuto di consulenti esterni per integrare l'azione del servizio interno. Solo quando nell'azienda non c'è nessuno che possa occuparsi della sicurezza il datore di lavoro può farlo fare completamente da esterni.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è, di fatto un servizio in posizione di staff al datore di lavoro e si configura come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, organizzato dal datore di lavoro. Lo stesso:

- designa una o più persone all'interno o all'esterno dell'azienda,
- in numero sufficiente,
- in possesso delle capacità necessarie,
- con a disposizione mezzi e tempi adeguati,
- con un RESPONSABILE (in possesso di attitudini e capacità adeguate),
- previa consultazione obbligatoria ma non vincolante dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il compito primario del Responsabile e degli Addetti di tale Servizio è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano un più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione funge quindi da consulente specializzato del Datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, ecc.) relative alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

8. La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è costituita da visite mediche effettuate da un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge (Medico Competente) e da eventuali altri esami (di laboratorio o strumentali) da questi ritenuti necessari.

Visite ed esami devono poter verificare l'idoneità dei dipendenti a svolgere una mansione specifica e tenere sotto controllo la loro salute.

Le visite e gli esami non possono essere generici ma devono essere fatti tenendo conto dei rischi cui il dipendente va incontro. Le visite mediche obbligatorie e gli esami sono a carico del Datore di Lavoro.

Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche: è la legge che stabilisce, infatti, per quali rischi è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità questa deve essere fatta.

I lavoratori per i quali esiste l'obbligo, devono essere visitati dal medico prima della immissione al lavoro (visita preventiva) e poi con la periodicità prescritta (visita periodica).

Il lavoratore può richiedere al medico ulteriori visite in aggiunta a quelle periodiche, quando, ad esempio, ritiene di soffrire di disturbi legati al lavoro o quando, per altre malattie, sospetti di non essere più idoneo alla mansione svolta.

Se la visita medica è prevista dalle leggi, il lavoratore non può rifiutarsi di essere visitato.

Il Medico Competente registra le informazioni e i dati medici del lavoratore in una cartella sanitaria e di rischio coperta dal segreto professionale. Il lavoratore può comunque chiedere copia degli esami delle visite che ha effettuato.

9. Il Medico Competente

Il Medico ha i seguenti compiti:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici avvalendosi, all'occorrenza, di competenza professionali esterne;*
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;*
- istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;*

- *effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempre ché questi siano giustificate dai rischi connessi all'attività lavorativa espletata;*
- *visitare periodicamente, insieme al Responsabile del Servizi prevenzione e Protezione o agli Addetti alla Sicurezza gli ambienti di lavoro;*
- *collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi nella programmazione del pronto soccorso e nella formazione dei lavoratori.*

10. Il giudizio di idoneità

Alla fine della visita e degli esami, il Medico Competente deve dire se il lavoratore è, o meno, idoneo a svolgere una determinati mansione. Il lavoratore può essere: idoneo alla mansione; parzialmente idoneo (cioè idoneo con alcune limitazioni quali ad esempio: non può fare lavori gravosi, non può essere esposto a una specifica sostanza, non può svolgere lavoro di notte ecc.), oppure temporaneamente o definitivamente non idoneo.

Quando il Medico Competente giudica non idoneo un lavoratore, se il lavoratore non ritiene giusto il giudizio può fare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza, il quale dopo accertamenti può confermare o revocare il giudizio del medico. Il medico deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo dei risultati e sul giudizio di idoneità.

11. I diritti dei Lavoratori

I Lavoratori hanno il fondamentale diritto a lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro.

Tutte le leggi in materia di salute e sicurezza sono state create proprio per garantire questo diritto e obbligano i datori di lavoro a fare interventi per controllare e ridurre al minimo i rischi.

Qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o sulle macchine può però essere insufficiente, se il lavoratore non è correttamente informato e formato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. La migliore garanzia di un lavoro sano e

sicuro si ha, infatti, quando anche il lavoratore conosce i pericoli e i rischi presenti (informazione) ed è stato istruito e addestrato a lavorare correttamente e in sicurezza (formazione).

È importante che i lavoratori siano messi al corrente della programmazione che l'azienda elabora per la prevenzione (vengano consultati) e possano esprimere la propria opinione sugli interventi (principio della partecipazione).

Consultazione e partecipazione avvengono attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche attraverso la partecipazione alle Riunioni Periodiche.

Le Riunioni Periodiche sono espressamente previste dal D.Lgs. 626/94 per le aziende che occupano più i 15 dipendenti. Una Riunione Periodica deve essere convocata almeno una volta all'anno e ripetuta ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni esposizione dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati.

12. Gli obblighi dei lavoratori

Il Decreto Legislativo 626/94 stabilisce nuovi principi di partecipazione dei lavoratori alla prevenzione in azienda, ma introduce per i lavoratori stessi obblighi più precisi rispetto alle precedenti leggi.

Il Decreto prescrive che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore lavoro".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 626/94 i dipendenti devono:

- osservare le disposizioni e istruzioni per il lavoro date dal Datore di Lavoro,
- utilizzare correttamente ed aver cura di macchinari, utensili, attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, mezzi sicurezza e di protezione (D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale),

- segnalare immediatamente i guasti dei sistemi di prevenzione e protezione o le condizioni di pericolo,
- non togliere o modificare i sistemi di protezione e sicurezza,
- non compiere di propria iniziativa azioni che non siano di sua competenza e che possano compromettere la sicurezza sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti,
- contribuire con il Datore di Lavoro a mantenere sicurezza salute nell'ambiente di lavoro.

13. L'informazione dei lavoratori

Ogni lavoratore deve ricevere un'informazione adeguata sui rischi specifici. Le informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera e la sua mansione. La legge dice che l'informazione deve essere adeguata: è importante che anche il lavoratore chieda per avere tutte le informazioni necessarie svolgere la propria mansione in condizioni di sicurezza.

14. La formazione dei lavoratori

Si è visto che un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, quali sono i mezzi di protezione da usare, quali rischi per la sua salute ci sono: sa cosa sta adoperando e cosa può accadere.

La formazione serve affinché il lavoratore arrivi a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri: con la formazione il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena sicurezza.

Non è quindi solo il risultato di un'informazione, ma anche di un addestramento "sul campo", nella pratica, sia quando inizia a lavorare che dopo. La formazione deve essere ripetuta tutte le volte che cambiano i modi di lavorare, qualora siano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze o vengono adoperati nuovi mezzi di protezione e quando il lavoratore sia cambiato di mansione (anche se per brevi periodi).

Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente il grado di addestramento dei lavoratori, ma è altrettanto importante che ogni dipendente controlli la propria formazione.

15. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È una figura nuova che è stata introdotta dal D.Lgs. 626/94 per una più diretta e attiva partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione.

È la persona (o, nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro dentro l'azienda.

I diritti e i compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono molteplici. Di seguito vengono classificati i più significativi:

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI POSSONO DI PROPRIA INIZIATIVA:

- *accedere ai luoghi di lavoro;*
- *promuovere misure idonee al miglioramento dei luoghi di lavoro;*
- *formulare osservazioni e ricorsi all'organo di vigilanza;*
- *richiedere la riunione periodica di prevenzione;*
- *fare proposte al datore di lavoro.*

DEVONO ESSERE SEMPRE CONSULTATI PER:

- *la valutazione dei rischi e ogni fase di aggiornamento e studi successiva;*
- *la designazione del Responsabile e degli Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione oltre che degli addetti all'antincendio all'evacuazione rapida di emergenze, al pronto soccorso, ecc.*
- *l'organizzazione dei corsi di formazione dei lavoratori e degli addetti.*

16. All'assunzione di un lavoratore, il Datore di Lavoro...

- *lo informa sull'azienda, sull'attività in generale e sui rischi per la salute,*
- *lo fa visitare dal medico per verificare l'idoneità e il suo stato di salute all'assunzione (se è obbligatorio per legge),*
- *gli fa conoscere l'ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento,*

- gli indica i nomi delle persone dell'azienda a cui deve rivolgersi per le varie evenienze.

PIU' IN PARTICOLARE:

- lo informa su chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chi è il medico competente, chi sono i suoi superiori (dirigenti e preposti) e gli addetti alle misure di emergenza,
- lo informa sulle regole, sui modi di lavorare e sui comportamenti da seguire nell'ambiente di lavoro per ridurre i rischi di infortunio o di malattia,
- lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati,
- lo addestra in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza,
- verifica, in modo particolare nel primo periodo, che impari a lavorare in sicurezza e gli dice cosa fare in caso di incidente, infortunio o emergenza,
- lo informa su quello che l'azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
- lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati.

17. Cosa può fare un lavoratore che si accorge di situazioni pericolose in azienda?

In uno spirito collaborativo, il lavoratore deve innanzitutto segnalare il fatto o la situazione di rischio al Responsabile del Servizio di Prevenzione o all'Addetto alla Sicurezza direttamente o attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

18. Le fonti normative in materia di salute e sicurezza

Il D.Lgs. 626/94 fa parte di una lunga serie di leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Alcune di quelle preesistenti sono state modificate dal D.Lgs. 626/94, ma rimangono ancora in vigore. Le più importanti sono le seguenti: per la prevenzione degli infortuni: D.P.R. 547/55; per l'igiene del lavoro: D.P.R. 303/56;

per la protezione contro i rischi da rumore e piombo: D.Lgs. 277/91;
per la segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: D.Lgs. 493/96;
per i dispositivi di protezione individuale: D.Lgs. 10/97 e D.Lgs. 475/92;
per le caratteristiche di igiene e sicurezza delle macchine: D.P.R. 459/96;
per i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori: D.Lgs. 359/99
per il lavoro notturno: D.Lgs. 352/99
per la protezione dei giovani sul lavoro: D.Lgs. 345/99
per l'assicurazione obbligatoria con l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali: D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000;
per la tutela delle lavoratrici madri: L. 1204/71;
per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento: D.Lgs. 645/96 e L. 531/2000
per la tutela del lavoro dei minori: L. 977/67;
per il divieto di fumo: L. 584/1975 e art. 1 L. 448/2001 (Finanziaria 2002)
per le assunzioni obbligatorie (es. invalidi e categorie protette): L. 482/68;
per i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro: D.M. 10 marzo 1998;
Per il lavoro ai videoterminali: D.M. 2 ottobre 2000 e L. 422 del 29 dicembre 2000.
Norme che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro sono contenute anche nella Costituzione, nel Codice Civile e nel Codice Penale.

19. Chi vigila sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?

L'organo di vigilanza deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all'interno dei Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL.

I Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL svolgono, oltre alla vigilanza (tramite il

personale ispettivo), anche altre funzioni: informazione, formazione, assistenza e promozione della salute.

20. Cosa fa l'organo di vigilanza?

I tecnici dell'organo di vigilanza ("ispettori del lavoro") possono controllare gli ambienti di lavoro in ogni momento (tramite sopralluoghi o ispezioni).

I controlli possono essere fatti:

- *di iniziativa: gli ispettori visitano per controlli gli ambienti di lavoro, su propria iniziativa, secondo programmi e priorità stabilite all'interno della struttura in cui operano. Possono essere effettuati a caso o per comparti lavorativi omogenei;*
- *per indagini su infortuni o malattie professionali: a seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia viene solitamente aperta un'inchiesta per capire se vi sono responsabilità nell'accaduto, la quale può richiedere delle ispezioni negli ambienti di lavoro interessati, la raccolta di documenti e di testimonianze;*
- *su richiesta o segnalazione: qualsiasi cittadino, interno o esterno all'unità produttiva, può richiedere l'intervento dell'ispettore del lavoro per verificare l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza o per specifici problemi. L'ispettore del lavoro, garantendo l'anonimato del soggetto richiedente, può intervenire nell'ambiente di lavoro.*

21. Informazione di base sulle emergenze

Si definisce emergenza un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano ad ogni lavoratore. Le situazioni critiche che possono dar luogo ad emergenze sono fundamentalmente legate a:

- *rischi propri dell'attività di lavoro;*
- *eventi esterni (esempio terremoti, ecc.).*

Occorre sempre ricordare che non tutte le situazioni critiche possono essere previste, per questo è sempre necessario predisporre adeguate misure straordinarie per fronteggiare e ridurre eventi pericolosi per la salute dei lavoratori. Per fare un esempio, l'arco elettrico di un interruttore che si apre sarà, entro

gli ovvi limiti di sicurezza, usuale per un elettricista, ma per un impiegato il fatto rappresenta una anomalia che si trasforma in stato di allarme.

Un'emergenza costringe quindi quanti la osservano e quanti la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili e alla salvaguardia delle persone. Il verificarsi di una emergenza condiziona i lavoratori ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza propria e dei possibili utenti stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno in atto.

22. Cosa occorre fare se si verifica una emergenza?

Essendo l'emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura coglie di sorpresa. L'azione più istintiva di fronte ad una emergenza è spesso la fuga, ma non sempre questa è la scelta migliore, anzi. Non è su base istintiva che si rimedia una emergenza ma con la conoscenza di quanto, a monte, è stato studiato e programmato. Solo l'esistenza e la conoscenza di un piano d'azione programmato consente di agire con una serie di scelte consapevoli che i lavoratori potranno valutare correttamente.

23. Il piano di emergenza

Il piano di emergenza si può quindi definire una indicazione sui comportamenti che vanno assunti da ogni lavoratore e soggetto, presente nel luogo di lavoro dove si verifica una emergenza.

Il Piano deve contenere:

- una localizzazione delle attrezzature di difesa;*
- i tracciati di esodo per l'abbandono della zona di emergenza;*
- uno specchio numerico delle persone presenti;*
- un organigramma degli addetti al funzionamento del Piano;*
- le istruzioni sui comportamenti da assumere da parte di tutti i presenti.*

Ogni piano ha inoltre delle schede illustrative e delle planimetrie su cui sono riportati i simboli delle attrezzature di difesa. Lo schema, esposto a tutti i frequentatori della zona interessata,

ripropone con semplicità come e dove raggiungere l'estintore, l'idrante e la direzione di uscita più affidabile per ogni punto.

24. Quale condotta occorre tenere durante lo sfollamento?

- *Non ostruire gli accessi permanendo in prossimità dell'uscita;*
- *recarsi presso i punti di raccolta stabiliti dal piano per l'appello nominale dei presenti;*
- *coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti molto umidi in presenza di fumo o fiamme per filtrare, quanto possibile, l'aria respirata;*
- *in presenza di elevato calore proteggersi anche la testa con indumenti pesanti di lana o cotone bagnati.*

E' compito del datore di lavoro, secondo l'art. 12 del D.Lgs. 626/94, programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro.

25. Gli addetti all'emergenza: antincendio e pronto soccorso

E' compito del datore di lavoro, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 626/94, designare il lavoratore addetti a questi delicati incarichi, che completano il quadro degli "attori della sicurezza" fin qui visti. Tali designazioni non possono essere rifiutate (art. 12). Gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi specifici e delle dimensioni dell'azienda (art. 12).

26. Quali sono i compiti dell'addetto all'antincendio?

Si tratta principalmente di compiti di prevenzione e di intervento in caso di emergenza. L'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO deve:

- *controllare periodicamente gli impianti e i locali pericolosi e segnalare al all'Addetto alla Sicurezza. qualsiasi irregolarità riscontrata;*
- *curare che la segnaletica antincendio sia rispettata da tutti;*

- *controllare che le sostanze infiammabili siano immagazzinate in locali idonei, areati e provvisti di adeguata segnaletica;*
- *controllare che le sostanze infiammabili siano utilizzate nei luoghi di lavoro nei quantitativi minimi necessari per l'uso giornaliero;*
- *intervenire, per quanto possibile e senza correre rischi, quando si manifesti un incendio per tentarne l'estinzione, oppure per decidere l'evacuazione dei lavoratori;*
- *collaborare, se necessario, con i vigili del fuoco.*

27. Quali sono i compiti dell'addetto al pronto soccorso?

- *Presta il primo soccorso nei casi in cui ciò sia possibile,*
- *decide, se necessario, di attivare i servizi di pronto soccorso esterni,*
- *provvede al ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni,*
- *collabora al trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.*